

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABBRI, CUTRERA, PUTIGNANO, FORTE, SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, SIGNORI, VELLA, ACONE, ZANELLA, AGNELLI Arduino, CALVI, FERRARA Pietro, INNAMORATO, MANCIA, MARIOTTI, MARNIGA, NATALI, PIERRI e VISCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1987

Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo

ONOREVOLI SENATORI. – La catastrofe che ha sconvolto sabato 18 luglio ampie zone della Lombardia e del Trentino-Alto Adige, con il suo tragico bilancio ancora una volta di vite umane, oltre che di danni ingentissimi per le popolazioni locali, con pesanti riflessi sull'intera collettività nazionale, richiama drammaticamente il Parlamento, insieme con tutte le istituzioni responsabili di Governo ai vari livelli centrali e periferici, al dovere di risolvere, dopo una grave inerzia che – occorre ammetterlo – ha paralizzato quasi tutte le componenti, una questione tra le più gravi per il nostro Paese, mai definita con una coerente politica di pianificazione organica e con adeguati strumenti normativi di organizzazione e di previsione finanziaria.

Come Gruppo socialista siamo da sempre convinti che l'avvio di una organica politica della difesa del suolo rappresenti una svolta di fondamentale importanza non solo per garantire la sopravvivenza ecologica del Paese, ma anche per iniziare quell'uso diverso delle risorse che è indispensabile per uscire dalla gravissima crisi in atto, evitando così che il generale sfasciume idrogeologico coincida con la disgregazione politica e morale.

Ecco perchè, senza timore di indulgere ad accenti altisonanti, siamo convinti che la battaglia per la salvaguardia del suolo e dell'ambiente costituisca anche una scelta di civiltà e, quindi, si inserisca in quel disegno di grande riforma, di profondo cambiamento e di affermazione di nuovi valori che caratterizza la

nostra azione politica insieme alla consapevolezza che questa fase di trasformazione presuppone l'applicazione rigorosa del metodo della programmazione.

Quando si contesta ai nostri governanti la imprevidenza, la trascuratezza e la colpevole inerzia rispetto a questo problema si fa, purtroppo, una constatazione rispondente al vero.

Senza accampare alcuna benemeranza (abbiamo fatto soltanto una parte del nostro dovere), vogliamo qui ricordare il contributo di altissimo rilievo politico e scientifico che alla elaborazione di una nuova disciplina per la difesa del suolo ha dato nelle precedenti legislature il compagno professor Manlio Rossi Doria. Il nostro impegno e le nostre proposte si muovono all'interno degli orientamenti espressi dalla relazione Rossi Doria-Noè presentata al Senato nella VI legislatura: la difesa attiva del suolo presuppone un approccio multilaterale e multidisciplinare ai problemi del territorio e gli interventi non riguardano soltanto il settore idraulico, ma anche i settori agricolo e forestale, la bonifica, la regimazione delle acque, la tutela delle coste dall'erosione, la pianificazione del territorio e la localizzazione degli insediamenti produttivi.

In un Paese come il nostro, che è per due terzi collina e montagna, è poi inevitabile che la lotta contro la degradazione e il disordine del territorio coincida in larga misura con la questione della rianimazione economico-sociale delle zone montane e collinari: solo una montagna popolata e vivente - ha scritto Rossi Doria - può essere difesa. Ed è anche indispensabile associare in questo sforzo di rinascita le popolazioni interessate ed i loro enti locali, che devono divenire protagonisti delle decisioni che riguardano le loro terre, partecipando come soggetti attivi alla elaborazione dei programmi operativi di intervento.

A questa impostazione si ispirava, del resto, la mozione presentata al Senato dal Gruppo socialista il 25 novembre 1976. In essa, oltre a sottolineare l'urgenza di una legge organica e dell'allestimento immediato dei primi interventi, si denunciava la pratica dissennata di attribuire alla furia irresistibile della natura i danni provocati in realtà dalla negligenza degli uomini, con la conseguenza che lo Stato, negli

anni passati, ha dovuto spendere, per riparare solo in parte i danni delle frane e delle alluvioni, somme di gran lunga superiori a quelle necessarie per la preventiva difesa del territorio.

La discussione di tale mozione aveva spinto il Governo alla presentazione del piano decennale del Ministro Gullotti per la difesa del suolo.

Interrotto il lavoro delle Commissioni lavori pubblici e agricoltura sul disegno di legge governativo a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, il Gruppo socialista riproponeva questo gravissimo problema nazionale con la mozione presentata al Senato il 26 settembre 1979. Tale documento chiedeva, su questo argomento, facendo appello alla collaborazione dei Gruppi parlamentari, un impegno prioritario del Parlamento.

Purtroppo anche nella passata legislatura la nostra iniziativa non ha prodotto risultati.

La situazione di grave dissesto del territorio nel nostro Paese - così come ha dimostrato il ripetersi incessante di eventi calamitosi, specie in periodi di condizioni meteorologiche sfavorevoli - impone di operare con la massima urgenza le scelte più opportune affinché anche in Italia si adotti al più presto una moderna sistemazione della legislazione di settore, incentrata su strutture e strumenti di programmazione organica e permanente degli interventi necessari e sostenuta da stanziamenti finanziari adeguati, non frammentati in provvedimenti parziali e provvisori di emergenza, ma tali da assicurare certezza e continuità alle attività produttive, alla conservazione e valorizzazione delle risorse, alla stessa salvaguardia della vita e dei beni dei cittadini. La soluzione della questione, infatti, ha incidenza determinante sotto molteplici profili sull'assetto e sulla utilizzazione del territorio nazionale, anche a causa delle peculiari caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche della penisola.

Ormai da molti anni, sulla base delle drammatiche esperienze relative ai disastri che hanno interessato numerosissime zone del nord, del centro e del sud, sono maturate nell'opinione pubblica la coscienza della gravità della situazione, nonchè l'aspettativa di una iniziativa politica finalmente in grado di impo-

stare ed affrontare in modo corretto la questione. Per il pronto avvio a soluzione dei problemi implicati non mancano indicazioni qualificate, come quelle fornite in termini analitici e approfonditi dalle risultanze dei lavori della Commissione De Marchi e, successivamente, dalla relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva svolta dal Senato, nonché da numerosi altri documenti pubblici e privati. Basta ricordare, negli anni più recenti, il parere reso dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nel giugno 1980 sui disegni di legge presentati in materia di difesa del suolo nell'VIII legislatura e i risultati del progetto finalizzato «Conservazione del suolo» svolto dal Consiglio nazionale delle ricerche. Il Parlamento ha avuto occasione di maturare tutte le indicazioni e le sollecitazioni ricevute da più parti attraverso la discussione di alcuni disegni e proposte di legge presentati sull'argomento nel corso delle passate legislature e, pertanto, ha potuto verificare la necessità imprescindibile di giungere finalmente all'approvazione di una legge organica sulla materia. Fino ad oggi, peraltro, le enunciazioni di principio e le acquisizioni della cultura e della scienza in ordine al tema della difesa del suolo non si sono tradotte - eccezion fatta per talune disposizioni dettate al solito da puntuali emergenze - in una risposta adeguata in sede normativa.

Il presente disegno di legge - a supporto del quale viene assunta la riconsiderazione critica di tutti i contributi d'ordine tecnico-scientifico e giuridico disponibili, tenuto conto oggi della realtà della presenza delle regioni nell'assetto dei poteri statali - definisce al titolo I un programma di pronto intervento per il triennio 1987-1989 (articolo 2) che, pur in grado di fronteggiare, anche per l'impegno finanziario previsto (articolo 1), l'emergenza, si armonizza con il quadro di riferimento istituzionale fissato al titolo II, con cui si prevede che lo Stato e le regioni, nelle rispettive sfere di attribuzioni e competenze assumono come obiettivo non ulteriormente rinviabile la difesa del suolo, finalizzando la propria azione alla conservazione dinamica del territorio, considerato in continua evoluzione per cause di natura fisica ed antropica, secondo una prospettiva comprensiva di ogni aspetto di carattere sociale, economico e tecnico (articolo 4).

Allo scopo si abbandona l'ottica tradizionale di ridurre la complessa questione della difesa del suolo ad un problema relativo esclusivamente alla progettazione, esecuzione, manutenzione di opere idrauliche, per porre in essere, invece, ai vari livelli (centrale, interregionale, regionale) meccanismi di programmazione permanente degli interventi di prevenzione e di conservazione, secondo i più aggiornati dettami delle scienze del territorio, da attuare mediante piani novennali articolati in programmi operativi triennali dotati di adeguati finanziamenti.

Restava, tuttavia, da sciogliere il nodo istituzionale; come già in altri importanti settori, anche in quello della difesa del suolo si pone, non da oggi, un potenziale conflitto tra il momento della pianificazione degli interventi e il momento dell'autonomia regionale, che, per quanto riguarda in particolare la difesa del suolo, si esprime con il sistema di trasferimenti e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato alle regioni in materia di opere idrauliche, sancito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Se queste sono le difficoltà di ordine tecnico e giuridico, che riguardano la materia della difesa del suolo, non mancano tuttavia le soluzioni istituzionali atte a conseguire gli obiettivi che sono stati più sopra segnalati.

Sono infatti realizzabili moduli istituzionali fondati sulla integrazione-collaborazione, piuttosto che sulla separazione e sulla tendenziale conflittualità tra i soggetti politici (Stato e regione) competenti in materia; in questo senso si muove il disegno di legge, che agli articoli 7 e seguenti prevede un Comitato per la difesa del suolo (Codis) a composizione mista, formato da rappresentanti dello Stato (in particolare dei Ministeri interessati) e delle regioni, il cui compito essenziale è quello di formulare il piano novennale per la difesa del suolo di cui all'articolo 5.

Il Comitato sovrintende e determina gli *standards* da osservarsi nei singoli piani di bacino, nonché i criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere necessarie, e approva i piani dei maggiori bacini idrografici di carattere interregionale. Tra le altre competenze del Comitato significativa è quella relativa alla predisposizione di una relazione annua-

le sulla situazione generale del settore e sullo stato di attuazione del programma di intervento, in merito alla quale il presidente del Comitato stesso, nella persona del Ministro dei lavori pubblici, riferisce al Parlamento.

Il Comitato per la difesa del suolo, nell'ambito del quale è istituito un Comitato esecutivo (articolo 9), si avvale per l'espletamento delle proprie attività di un Segretariato generale (articolo 10), nonchè, ove necessario, della collaborazione di esperti (articolo 11).

In attesa che il Governo provveda (ai sensi della delega di cui all'articolo 13) alla ristrutturazione globale degli uffici e degli organi statali, centrali e decentrati, aventi competenze in materia di difesa del suolo, si istituisce immediatamente, nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, un Servizio geologico nazionale per la difesa del suolo (articolo 12), per il quale si prevede l'articolazione in sezioni decentrate presso le regioni e gli organi di programmazione interregionale.

Per raggiungere durevole efficacia, gli interventi per la difesa del suolo debbono essere basati su di una completa conoscenza della situazione esistente in ciascun bacino idrografico e di quanto occorre nel tempo per dare ad esso uno stabile assetto. Il piano di bacino è, quindi, lo strumento di base irrinunciabile per qualsiasi azione preventiva, conservativa o indirizzata alla valorizzazione delle risorse naturali e di quelle idriche in particolare. Lo scopo e i contenuti dei piani di bacino sono indicati all'articolo 14. Per quanto riguarda la loro redazione, l'articolo 15 stabilisce che per i bacini a delimitazione regionale essa resti affidata alle stesse regioni, che vi provvedono attenendosi alle indicazioni del precedente articolo ed ai criteri indicati dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, come è detto nell'articolo 8, lettera *b*), mentre per i bacini a delimitazione interregionale la redazione dei piani va effettuata, con la diretta partecipazione delle regioni interessate, da parte di apposite Commissioni tecniche di bacino, la cui composizione e i cui compiti sono specificati nell'articolo 18.

Se la redazione dei piani di bacino costituisce il fondamento permanente per la programmazione di lungo periodo ai fini della difesa del suolo, i compiti relativi alla programmazio-

ne triennale indicati all'articolo 5 richiedono di essere preparati, per ciascuna delle grandi aree idrografiche di cui all'articolo 6, da adatti organi tecnici. Il disegno di legge individua, quindi, il luogo della pianificazione per le grandi aree idrografiche (comprendenti sia i bacini a delimitazione regionale che quelli a delimitazione interregionale) in uno speciale organo, cui è attribuita la denominazione tecnicamente e storicamente prestigiosa di Magistrato per la difesa del suolo (articoli 16 e 17). Tale organo, espressione delle regioni interessate alle singole aree idrografiche e delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, provvede ad approvare i piani di bacino, ad individuare gli interventi da includere nell'ordine nel piano novennale e nei programmi triennali, a preparare per il Comitato nazionale i documenti necessari al piano e ai programmi nazionali, a concordare con le regioni per i suddetti interventi le tempistiche progettazioni esecutive, a controllare la corretta esecuzione degli interventi e ad assicurare il continuativo funzionamento dei servizi necessari alla difesa del suolo. Per i maggiori bacini a delimitazione interregionale, come si è già detto, i Magistrati si avvarranno delle Commissioni tecniche di bacino indicate all'articolo 18, che, tra l'altro, mediante la convocazione periodica di assemblee di bacino, garantiscono la partecipazione costante di tutti i soggetti interessati alla difesa del suolo.

L'ordinamento descritto, mentre assicura l'assolvimento dei compiti di indirizzo e di coordinamento da parte del Comitato nazionale per la difesa del suolo, garantisce la diretta partecipazione delle regioni sia alla redazione dei piani di bacino sia alla preparazione, per ogni area idrografica, degli interventi da includere nel piano novennale nazionale e nei singoli programmi triennali. Di conseguenza, risultano chiaramente specificate nell'articolo 19 le attribuzioni dei compiti alle regioni, in modo da rispettare tutte le competenze amministrative ad esse attribuite a norma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per quanto attiene alla fase esecutiva dei piani, le regioni, salve le attribuzioni e le competenze degli enti territoriali minori, possono costituire organismi specifici (agenzie,

società a partecipazione regionale, eccetera) per la realizzazione di opere di particolare impegno tecnico-finanziario e di maggiore urgenza, ovvero procedere all'affidamento delle stesse ad operatori privati mediante apposite convenzioni, ove si richieda per la realizzazione la presenza di organizzazioni imprenditoriali altamente specializzate. È previsto il meccanismo dell'intesa tra due o più regioni contigue per la pianificazione di quei bacini di carattere regionale che presentino, peraltro, omogeneità sotto il profilo socio-economico. Le regioni, infine, hanno facoltà di avvalersi, nell'esercizio delle attività di programmazione e di gestione nel settore della difesa del suolo,

degli organi tecnici istituiti presso i Magistrati interregionali nonché dei servizi centrali e decentrati dello Stato.

Nel presente disegno di legge, al titolo III, in ragione della impostazione scelta, che incentra la difesa del suolo sulla pianificazione degli interventi ai diversi livelli, si dichiarano abrogate tutte le disposizioni incompatibili, in particolare quelle di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relative all'antiquata classificazione delle opere idrauliche per categorie differenziate, ormai incongruente rispetto alla considerazione del bacino quale elemento di riferimento di base per la programmazione di ogni attività preventiva e conservativa (articolo 20).

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PROGRAMMA
DI PRONTO INTERVENTO 1987-1989

Art. 1.

(Autorizzazione alla spesa)

1. È autorizzata la spesa di lire 4.800 miliardi, di cui 2.500 miliardi nell'anno finanziario 1987, 1.500 miliardi nell'anno finanziario 1988 e 800 miliardi nell'anno finanziario 1989, per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili diretti al riassetto idrogeologico ed alla conservazione del suolo.

Art. 2.

(Programma triennale 1987-1989)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite per il triennio 1987-1989 mediante l'attuazione di un programma di pronto intervento, che stabilisce:

a) gli interventi urgenti ed indifferibili di nuove opere e di manutenzione da realizzare, secondo le rispettive priorità geografiche e tipologiche, nei bacini ricadenti in ciascuna delle aree idrografiche di cui all'articolo 6;

b) le prescrizioni e gli *standards* tecnici e tipologici per la progettazione e per l'esecuzione delle opere;

c) le risorse finanziarie da destinare per ciascuno degli interventi previsti;

d) la ripartizione dei finanziamenti tra le Regioni interessate e le amministrazioni statali competenti in rapporto agli interventi previsti.

2. Il programma triennale è adottato dal Comitato nazionale per la difesa idrogeologica del suolo istituito ai sensi dell'articolo 7 entro trenta giorni dalla costituzione di tale organo ed è approvato dal CIPE entro i successivi dieci giorni.

Art. 3.

(Esecuzione degli interventi)

1. Le amministrazioni statali e regionali ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui al programma previsto dall'articolo 2 possono avvalersi del sistema della concessione, affidando la realizzazione delle opere alle amministrazioni provinciali, ai comuni o loro consorzi, alle comunità montane e ad altri enti pubblici o di diritto pubblico, nonché alle imprese private o loro consorzi.

2. L'affidamento delle opere in concessione avviene attraverso l'espletamento di gare volte ad identificare l'offerta più vantaggiosa secondo i criteri fissati dalla vigente disciplina in materia, in applicazione anche della legge 17 febbraio 1987, n. 80, per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'esecuzione degli interventi previsti dai programmi operativi triennali di cui all'articolo 5.

TITOLO II

NORME ORGANICHE PER LA DIFESA
IDROGEOLOGICA DEL SUOLO

Art. 4.

(Principi generali)

1. Lo Stato e le Regioni, nelle rispettive sfere di competenza stabilite dalla presente legge, assumono la difesa del suolo e la tutela delle acque come obiettivi della loro azione, assicurando:

a) la conoscenza, attraverso sistemi di informazione aggiornata, dei dati e degli elementi relativi alle caratteristiche ambientali, naturalistiche e idrogeologiche delle aree, così come definite ai sensi dell'articolo 6 della presente legge;

b) la individuazione delle aree idrogeologiche soggette a rischio ambientale operando in via preventiva per l'organizzazione delle migliori cautele di soccorso;

c) la conservazione e il riassetto idraulico-agrario del suolo mediante opere di carattere idraulico, idraulico-forestale, idraulico-agrario e di bonifica;

d) la difesa degli abitati e delle coste dall'erosione delle acque;

e) la limitazione degli interventi sui corsi d'acqua alle opere di regimazione finalizzate al buon regime degli stessi;

f) la generale sistemazione e regolamentazione dei corsi d'acqua, compresi gli sbocchi a mare, anche mediante la costruzione di serbatoi o casse di espansione per l'attenuazione delle piene e per l'uso plurimo delle acque;

g) la sistemazione delle frane e la prevenzione delle valanghe;

h) il contenimento dei fenomeni di subsidenza;

i) la manutenzione delle opere e delle sistemazioni esistenti;

l) il servizio di piena, di prevenzione e di pronto intervento;

m) la predisposizione di ricerche, studi e sperimentazioni connesse alle finalità della presente legge.

2. Il rispetto degli obiettivi di cui al presente articolo è assicurato, tra Stato e Regioni, dagli organi di pianificazione che vengono istituiti agli articoli 7 e 16 della presente legge.

Art. 5.

(Strumenti di pianificazione per la difesa idrogeologica del suolo)

1. Le finalità di cui all'articolo 4 sono perseguite mediante l'attuazione di piani novennali di interventi organici per la difesa idrogeologica del suolo, articolati in programmi operativi triennali.

2. Il piano novennale, nel rispetto delle scelte e delle indicazioni formulate dal CIPE in sede di programmazione nazionale, indica le risorse finanziarie effettivamente destinabili alla difesa del suolo e le ripartisce tra le destinazioni di seguito elencate e specificate:

a) nuovi interventi, scelti tra quelli, inclusi nei piani di bacino, proposti e studiati dalle Regioni in sede di accordo coi Magistrati per la difesa del suolo, di cui all'articolo 16;

b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere e sistemazioni realizzate in precedenza, secondo le indicazioni dei suddetti Magistrati, con priorità per quelle danneggiate dagli eventi alluvionali ed erosivi;

c) funzionamento di tutti i servizi istituiti per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 ed in particolare di quello geologico di cui all'articolo 12 e di quello idrografico;

d) esecuzione degli studi, delle consulenze, delle sperimentazioni previste nel novennio;

e) funzionamento degli organi centrali di cui agli articoli 7 e seguenti e dei Magistrati per la difesa del suolo di cui all'articolo 16.

3. Il piano è soggetto a revisione ogni tre anni.

4. Il piano novennale, le revisioni triennali di esso ed i programmi operativi triennali sono adottati dal Comitato nazionale per la difesa idrogeologica del suolo ed approvati dal CIPE.

5. Alla Relazione previsionale e programmatica ed alla Relazione generale sulla situazione economica del Paese sono allegate rispettivamente una relazione sull'assetto idrogeologico del territorio nazionale e una sullo stato di realizzazione del programma di interventi per la difesa del suolo.

6. Nella relazione biennale del Ministro dell'ambiente è inserito un capitolo sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 6.

(Ripartizione dei bacini per aree idrografiche)

1. Il territorio nazionale è suddiviso in aree idrografiche definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Comitato nazionale per la difesa idrogeologica del suolo)

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa idrogeologica del suolo.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici ed è composto da quindici esperti nelle discipline attinenti alla difesa idrogeologica del suolo, scelti tra esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati nel campo della tecnica idraulica, della idrometeorologia, della idrogeologia, della geologia, della pianificazione territoriale e delle discipline giuridiche, amministrative, economiche, forestali ed agronomiche.

3. Il Comitato nazionale per la difesa idrogeologica del suolo opera in relazione agli argomenti oggetto delle proprie deliberazioni, di volta in volta, in contraddittorio e in collaborazione con i rappresentanti della Regione o delle Regioni interessate.

4. Le designazioni regionali sono operate dai presidenti delle Regioni e, in mancanza di designazione nei termini fissati dal presidente del Comitato, il Comitato è ugualmente operativo.

5. Il Comitato per la difesa del suolo disciplina con apposito regolamento la propria attività, le funzioni attribuite al Comitato esecutivo di cui all'articolo 9, le modalità di consultazione di enti e di organismi interessati all'attuazione del piano novennale, nonché la possibilità di articolarsi in commissioni di lavoro per la trattazione di problemi specifici.

6. Le deliberazioni del Comitato per la difesa del suolo sono rese esecutive con provvedimento del presidente.

7. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti il Comitato per la difesa del suolo.

Art. 8.

(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato per la difesa del suolo:

a) predisporre ed adotta, sulla base delle proposte dei Magistrati per la difesa del suolo istituiti ai sensi dell'articolo 16, il piano novennale e le revisioni triennali di esso, nonché i programmi operativi triennali, quali definiti all'articolo 5;

b) specifica i criteri per la pianificazione dei litorali, nonché per la preparazione dei piani di bacino, quali sono già sommariamente indicati nell'articolo 14;

c) indica i criteri generali per l'esecuzione delle opere;

d) approva i piani dei bacini idrografici di interesse interregionale, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza;

e) effettua periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti;

f) effettua la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi allo stato dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale, con particolare riguardo alla situazione di grave dissesto e di emergenza;

g) redige una relazione annuale sulla situazione generale del settore della difesa del suolo e sullo stato di attuazione dei programmi, da allegare, come è previsto all'articolo 5, alla Relazione previsionale e programmatica e alla Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Art. 9.

(Comitato esecutivo)

1. Nell'ambito del Comitato per la difesa del suolo è istituito un Comitato esecutivo con compiti di coordinamento delle attività, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto da:

a) tre rappresentanti delle Regioni eletti dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per la difesa del suolo;

b) tre rappresentanti ministeriali designati dal Ministro dei lavori pubblici, dei quali uno scelto tra i propri rappresentanti, uno tra quelli del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed uno tra quelli del Ministro dell'ambiente.

2. Il Comitato esecutivo cura la predisposizione e l'elaborazione dei documenti relativi ai singoli punti dell'articolo 8 e li propone al Comitato per la difesa del suolo, che li discute e li approva.

Art. 10.

(Segretariato generale)

1. Il Comitato per la difesa del suolo, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale di un Segretariato generale costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui è preposto, in qualità di segretario generale, un dirigente generale dei ruoli dello stesso Ministero.

2. Il segretario generale partecipa a titolo consultivo alle sedute del Comitato per la difesa del suolo e del Comitato esecutivo e sovrintende all'attività dei servizi del Segretariato generale.

3. L'organico del Segretariato generale è determinato dal provvedimento costitutivo.

4. Alla copertura dei posti si provvede mediante concorsi per titoli. In sede di prima applicazione della presente legge possono essere ammessi a domanda i funzionari dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste con dieci anni di servizio nella carriera direttiva per il concorso a primo dirigente e con quindici anni di servizio nella carriera direttiva per il concorso a dirigente superiore.

5. Il segretario generale del Comitato per la difesa del suolo è membro di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 11.

(Esperti)

1. È istituita nell'ambito dell'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, una sezione speciale per gli esperti in materia di difesa del suolo, cui saranno iscritti studiosi e professionisti in idraulica, idraulica agraria, geologia, geotecnica, meteorologia, mareografia, ecologia, economia agraria, urbanistica ed organizzazione amministrativa.

Art. 12.

(Servizio geologico per la difesa del suolo)

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio geologico per la difesa del

suolo, con il compito di svolgere, anche sulla base di un'autonoma ricerca scientifica, attività tecniche e di consulenza nel settore delle scienze della terra, con particolare riferimento alle esigenze della programmazione di bacino.

2. Il Servizio sarà opportunamente articolato, ai sensi dei successivi articoli, in sezioni decentrate presso i Magistrati interregionali per la difesa del suolo per la redazione dei piani di bacino di interesse interregionale, di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge.

3. L'organico del Servizio è fissato in cinquanta unità.

Art. 13.

(Ristrutturazione degli organici degli uffici statali)

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri organizzativi nella stessa fissati, alla ristrutturazione degli organici degli uffici statali, centrali e decentrati, aventi competenze in materia di difesa del suolo.

Art. 14.

(Piani di bacino)

1. Per la sistemazione idrogeologica e per la difesa del suolo sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani per ciascun bacino idrografico.

2. I piani debbono contenere:

a) le direttive generali alle quali deve uniformarsi la sistemazione idraulica ed idrogeologica;

b) l'individuazione dei dissesti in atto e di quelli potenziali, nonchè delle relative cause;

c) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:

1) dei pericoli d'inondazione;
2) della gravità ed estensione del dissesto;

3) delle condizioni socio-economiche del territorio ricadente nel bacino;

4) del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

d) l'indicazione degli interventi prioritari e la previsione di massima della spesa occorrente;

e) l'individuazione dei vincoli di bacino;

f) quant'altro occorre per la salvaguardia e la conservazione del suolo e dell'ambiente.

Art. 15.

(Redazione dei piani di bacino)

1. I piani di bacino per i bacini idrografici a delimitazione regionale sono redatti dalle competenti Regioni d'intesa e con la eventuale collaborazione dei Magistrati per la difesa del suolo, di cui all'articolo 16, nella cui area idrografica il bacino rientra.

2. I piani dei bacini idrografici a delimitazione interregionale sono redatti, con la diretta partecipazione delle Regioni interessate, da parte delle apposite Commissioni tecniche di bacino di cui all'articolo 18.

Art. 16.

(Costituzione e composizione dei Magistrati per la difesa del suolo)

1. Per ognuna delle aree idrografiche di cui all'articolo 6 è istituito o riorganizzato un Magistrato per la difesa del suolo, come organo di pianificazione e di coordinamento per i bacini che ricadono nella relativa area idrografica.

2. Organo deliberante del Magistrato è il Comitato di programmazione e coordinamento, presieduto da un esperto nominato dal Comitato nazionale per la difesa idrogeologica del suolo e composto:

a) da tre rappresentanti per ciascuna Regione (che rientri per intero o in parte nella suddetta area idrografica), uno dei quali designato nella persona dell'assessore regionale ai lavori pubblici;

b) da due esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici, di cui uno scelto tra il personale del Servizio geologico per la difesa del suolo, da un esperto designato dal Ministro

dell'agricoltura e delle foreste, da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente, nonchè, ove la situazione lo richieda, da un esperto designato dal Ministro della marina mercantile.

3. Per l'assolvimento dei compiti, dei quali all'articolo 17, il Magistrato si avvale, nella misura concordata e deliberata dal Comitato nazionale per la difesa idrogeologica del suolo, di personale avente competenza in materie attinenti alla difesa del suolo, proveniente dalla ristrutturazione degli organici degli uffici statali, di cui all'articolo 13, o dal personale trasferito alle Regioni.

Art. 17.

(Compiti dei Magistrati per la difesa del suolo)

1. Il Magistrato per la difesa del suolo, con delibera del suo Comitato di programmazione e coordinamento, di cui al comma 2 dell'articolo 16, provvede:

a) a concordare con le Regioni la redazione (e le successive revisioni) dei piani di bacino, per i bacini a delimitazione regionale;

b) ad istituire ed assistere, d'intesa con le Regioni interessate, le Commissioni tecniche, di cui agli articoli 15 e 18, per la redazione (e la successiva eventuale revisione) dei piani di bacino, per i bacini a delimitazione interregionale;

c) ad approvare tutti i piani di bacino, una volta redatti (o riveduti), salvo quelli dei bacini interregionali, la cui approvazione, in base all'articolo 8, lettera d), è affidata al Comitato nazionale per la difesa idrogeologica del suolo;

d) ad individuare, d'intesa con le Regioni, per i bacini ricadenti nella propria area idrografica, le opere, le sistemazioni, le manutenzioni e gli altri interventi, in previsione di una loro inclusione nel piano novennale, di cui all'articolo 5, stabilendo - per una ordinata loro successiva inclusione nei programmi operativi triennali - l'ordine di priorità degli stessi;

e) a coordinare le relative proposte e a dare ad esse chiara formulazione per l'intera area idrografica in ragionati documenti da

sottoporre all'esame e alla approvazione del Comitato nazionale per la difesa idrogeologica del suolo, fornendo a questo ogni richiesto chiarimento;

f) a concordare con le Regioni per i bacini regionali e con le Commissioni tecniche per quelli interregionali la tempestiva e adeguata progettazione esecutiva degli interventi prescelti per il piano novennale e per i programmi operativi triennali e ad assicurare a tal fine alle une e alle altre la eventuale collaborazione dei propri funzionari ed esperti;

g) a controllare che gli interventi siano realizzati in conformità con i piani di bacino e con i programmi concordati, oltre che con le ovvie norme di buona realizzazione tecnica;

h) a provvedere al corretto, continuativo e tempestivo funzionamento dei servizi tecnici operanti nell'area idrografica di propria competenza.

Art. 18.

(Commissioni tecniche)

1. Per i bacini idrografici di carattere interregionale sono istituite, presso il Magistrato per la difesa del suolo competente, apposite Commissioni tecniche permanenti di bacino.

2. Ciascuna Commissione è composta da un rappresentante designato dal comitato direttivo del Magistrato, che la presiede, e da un rappresentante per ogni Regione interessata al bacino.

3. Suoi compiti sono la redazione del piano di bacino, la formulazione delle proposte relative agli interventi e la loro progettazione.

4. A tal fine la Commissione si avvale di esperti, designati ai sensi dell'articolo 11, in idraulica, idraulica agraria, geologia, geotecnica, meteorologia, mareografia, ecologia ed economia agraria.

5. Lo studio dei problemi specifici può essere affidato, mediante apposite convenzioni, ad istituti universitari e ad istituti pubblici di ricerca e sperimentazione.

6. Le Commissioni tecniche permanenti indicano, di norma una volta all'anno, assemblee di bacino con la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle comunità

montane, di ogni altra istituzione pubblica e privata interessata alla difesa del suolo, allo scopo di riferire sulla attività svolta e di raccogliere osservazioni e suggerimenti.

Art. 19.

(Attribuzioni delle Regioni)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, ogni Regione, nel quadro delle disposizioni stabilite nei precedenti articoli, provvede:

a) a definire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i perimetri (lungo la linea di dislivello) sia dei bacini idrografici interamente ricadenti nell'ambito regionale sia dei sottobacini o della parte dei bacini a delimitazione interregionale che ricadano in quell'ambito e a dare comunicazione dell'avvenuta delimitazione al Magistrato (o ai Magistrati) per la difesa del suolo nella cui area idrografica la Regione rientra in tutto o in parte;

b) a redarre, secondo quanto è previsto agli articoli 14 e 15, i piani di bacino a delimitazione regionale e a partecipare ai lavori di redazione dei piani di bacino da parte delle Commissioni tecniche previste dall'articolo 18 per i bacini a delimitazione interregionale, cui la Regione sia territorialmente interessata;

c) a segnalare al Magistrato per la difesa del suolo, nel cui comitato direttivo siedono i propri rappresentanti, gli interventi necessari, ad avviso della Regione, nei bacini o nelle parti di bacino ricadenti nel proprio territorio e il loro ordine di priorità, affinché possano essere eventualmente inclusi nella proposta per la preparazione del piano novennale e dei successivi programmi operativi triennali;

d) a predisporre in tempo e in modo adeguato, per gli interventi proposti, la progettazione esecutiva degli stessi d'accordo con il Magistrato competente;

e) a fissare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli enti territoriali minori, i criteri di esecuzione degli interventi inclusi per il proprio territorio nel piano novennale, in vista del loro inserimento nei programmi operativi triennali, eventualmente

procedendo, d'intesa con il Magistrato competente, alla costituzione di organismi specifici per la realizzazione delle opere di maggior impegno tecnico-finanziario e di maggiore urgenza, ovvero all'affidamento delle stesse ad operatori privati mediante apposite convenzioni da stipulare secondo i principi posti dall'articolo 3, comma 2;

f) ad esercitare il controllo sui soggetti, pubblici o privati, cui è affidata l'esecuzione degli interventi previsti dai piani, ponendo in essere, ove necessario, meccanismi di sostituzione degli stessi in caso di gravi ritardi e inadempienze;

g) a fornire al competente Magistrato per la difesa del suolo tutti i dati sull'assetto idrogeologico del territorio regionale e sullo stato di attuazione degli interventi programmati per la tempestiva redazione sia della relazione sulla propria area idrografica sia di quella nazionale, prevista alla lettera g) dell'articolo 8.

2. Le Regioni, nello svolgimento delle attività relative alle attribuzioni di cui al presente articolo, si avvalgono, se ne ravvisano l'opportunità, delle Commissioni tecniche presso i Magistrati per la difesa del suolo, di cui all'articolo 18, nonchè dell'aiuto diretto dello stesso Magistrato competente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 20.

*(Abrogazione delle norme relative
alla classificazione delle opere idrauliche)*

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, in materia di classificazione delle opere idrauliche.

2. Sono altresì abrogate tutte le altre norme comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 360 miliardi per l'anno 1987, in lire 1.670 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 2.750 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando:

a) relativamente al 1987, l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale» per lire 60 miliardi; l'accantonamento «Giacimenti ambientali» per lire 100 miliardi; l'accantonamento «Iniziativa per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41» per lire 100 miliardi; l'accantonamento «Piano finanziamento ENEA 1985-1989» per lire 100 miliardi;

b) relativamente al 1988, l'accantonamento «Difesa del suolo» per lire 900 miliardi, nonchè l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale» per lire 20 miliardi; l'accantonamento «Giacimenti ambientali» per lire 100 miliardi; l'accantonamento «Iniziativa per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41» per lire 150 miliardi; l'accantonamento «Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali» per lire 100 miliardi; l'accantonamento «Piano finanziamento ENEA 1985-1989» per lire 200 miliardi; l'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento» per lire 200 miliardi;

c) relativamente al 1989, l'accantonamento «Difesa del suolo» per lire 1.900 miliardi, nonchè l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale» per lire 20 miliardi; l'accantonamento «Giacimenti ambientali» per lire 100 miliardi; l'accantonamento «Iniziativa per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali, compreso il

rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41» per lire 150 miliardi; l'accantonamento «Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali» per lire 50 miliardi; l'accantonamento «Piano finanziamento ENEA 1985-1989» per lire 200 miliardi; l'accantonamento «Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio» per lire 30 miliardi; l'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento» per lire 300 miliardi.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono versate in un apposito conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di intesa col Ministro del tesoro, in conformità con gli obiettivi del programma di intervento straordinario 1987-1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.